

Allegato 8 Procedura per il calcolo delle esenzioni BCAA7 e BCAA8 e applicazione delle deroghe previste dal Reg (UE) 1317 del 27 luglio 2022.

Procedura per il calcolo delle esenzioni BCAA7

Condizioni di esenzione:

Sono esenti da qualsiasi obbligo le aziende:

- a) con una superficie di seminativi fino ai 10 ettari;
- b) i cui seminativi sono costituiti da colture sommerse;
- c) i cui seminativi sono utilizzati per più del 75 % per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio, costituiti da terreni lasciati a riposo, investiti a colture di leguminose o sottoposti a una combinazione di tali tipi di impieghi;
- d) la cui superficie agricola ammissibile è costituita per più del 75 % da prato permanente, utilizzata per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio o investita a colture sommerse per una parte significativa dell'anno o per una parte significativa del ciclo colturale o sottoposta a una combinazione di tali tipi di impieghi;
- e) relativamente alle superfici certificate a norma del Regolamento (UE) 2018/848 e a quelle condotte secondo i disciplinari della Produzione Integrata ed i cui beneficiari aderiscono al Sistema di Qualità Nazionale della Produzione Integrata (SQNPI).

La procedura di controllo deve essere svolta rispettando la seguente sequenza di attività:

1. Si effettua la verifica della possibilità di esenzione a): SE POSSIBILE SEMINATIVO \leq 10HA SI CONSIDERA L'AZIENDA ESENTE DALLA BCAA7
2. Si effettua la verifica della possibilità di esenzione b): SE TUTTO IL POSSIBILE SEMINATIVO = COLTURE SOMMERSE SI CONSIDERA L'AZIENDA ESENTE DALLA BCAA7
3. Si effettua la verifica della possibilità di esenzione e): si considerano esenti le superfici certificate ai sensi del REG UE 2018/848, condotte secondo i disciplinari della Produzione Integrata ed i cui beneficiari aderiscono al Sistema di Qualità Nazionale della Produzione Integrata (SQNPI)
4. Si effettua la verifica della possibilità di esenzione c)
 - Se l'azienda dichiara un unico utilizzo/coltura si effettua il seguente calcolo SE SUPERFICI DICHIARATE A ERBA O ALTRE PIANTE ERBACEE DA FORAGGIO + RIPOSO+LEGUMINOSE \geq 75% DELLE SUPERFICI A SEMINATIVO
 - Se l'azienda dichiara due utilizzi/colture si valuta la prevalenza della coltura in campo nel periodo di riferimento (la coltura che è presente in campo per più tempo dal 1° aprile - 30 giugno e comunque che intercetti il 15.05) e si effettua il seguente calcolo SE SUPERFICI DICHIARATE A ERBA O ALTRE PIANTE ERBACEE DA FORAGGIO + RIPOSO+LEGUMINOSE (colture prevalenti nel periodo di riferimento) \geq 75% DELLE SUPERFICI A SEMINATIVO.

SE L'AZIENDA RISULTA POSSEDERE LE CARATTERISTICHE PER ACCEDERE ALL'ESENZIONE L'AZIENDA È CONSIDERATA ESENTE.

IN OGNI CASO SULLE SUPERFICI A COLTURE SOMMERSE IL BENEFICIARIO NON DEVE APPLICARE LA BCAA7.

5. Si effettua la verifica della possibilità di esenzione d)
 - Se l'azienda dichiara un unico utilizzo/coltura si effettua il seguente calcolo SE SUP DICHIARATE A PRATO PERMANENTE+ERBA O ALTRE PIANTE ERBACEE DA FORAGGIO + RISO \geq 75% DELLA SUPERFICIE AGRICOLA AMMISSIBILE
 - Se l'azienda dichiara due utilizzi/colture nel periodo di riferimento si valuta la prevalenza della coltura in campo nel periodo di riferimento (la coltura che è presente in campo per più tempo dal 1° aprile - 30 giugno e comunque che intercetti il 15.05) e si effettua il seguente calcolo SE SUP DICHIARATE A PRATO PERMANENTE+ERBA O ALTRE PIANTE ERBACEE DA FORAGGIO (colture prevalenti nel periodo di riferimento) + RISO \geq 75% DELLA SUPERFICIE AGRICOLA AMMISSIBILE

SE L'AZIENDA RISULTA POSSEDERE LE CARATTERISTICHE PER ACCEDERE ALL'ESENZIONE L'AZIENDA È CONSIDERATA ESENTE.

Il controllo del rispetto della BCAA7 per il 2023 avverrà solo sulle superfici oggetto di ECO4 o SRA e si svolgerà in due fasi:

1. Se l'azienda effettua una rotazione nell'arco dell'anno solare si verifica che la seconda coltura sia diversa come genere botanico dalla coltura della prima rotazione
2. Se l'azienda semina una unica coltura nell'arco dell'anno solare la verifica verrà svolta nel 2024 e si dovrà verificare che sullo stesso appezzamento la coltura 2024 sia diversa come genere botanico dalla coltura del 2023

Le superfici non oggetto di ECO4 o SRA nel 2023 usufruiranno della deroga definita dal Reg UE 1317 (cfr DM 0147385 del 09/03/23 BCAA7 “*La presente BCAA si applica nel 2023 solo ai beneficiari che richiedono a premio regimi ecologici (Ecoschemi) di cui all'articolo 31 del regolamento (UE) 2021/2115 e impegni agro-climatico-ambientali (SRA) di cui all'articolo 70 del regolamento (UE) 2021/2115, rispetto ai quali la norma in questione risulti pertinente, come stabilito nel Piano Strategico della PAC*”). Il controllo della BCAA7 per queste superfici partirà dall'anno 2024 come anno zero.

Procedura per il calcolo delle esenzioni BCAA8 impegno A) Percentuale minima della superficie agricola destinata a superfici o elementi non produttivi.

Ai fini della tutela della biodiversità e della conservazione delle caratteristiche del paesaggio, ivi inclusa la protezione degli uccelli e degli impollinatori, la norma stabilisce:

La destinazione di una percentuale minima di almeno il 4% della superficie agricola aziendale a seminativo, come definita nel Piano Strategico della PAC ai sensi dell'articolo 4.3 (a) del regolamento (UE) 2021/2115, a superfici ed elementi non produttivi, tra i quali i terreni a riposo, le fasce tampone e le fasce inerbite (BCAA 4 e BCAA 5), nonché le superfici con elementi non produttivi permanenti di cui alla successiva lettera B).

Condizioni di esenzione:

Sono esentate le aziende:

- a) con una superficie di seminativi fino ai 10 ettari.
- b) i cui seminativi sono utilizzati per più del 75 % per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio, costituiti da terreni lasciati a riposo, investiti a colture di leguminose o sottoposti a una combinazione di tali tipi di impieghi;
- c) la cui superficie agricola ammissibile è costituita per più del 75 % da prato permanente, utilizzata per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio o investita a colture sommerse per una parte significativa dell'anno o per una parte significativa del ciclo colturale o sottoposta a una combinazione di tali tipi di impieghi;

La procedura di controllo deve essere svolta rispettando la seguente sequenza di attività:

1. Si effettua la verifica della possibilità di esenzione a): SE POSSIBILE SEMINATIVO ≤ 10 HA SI CONSIDERA L'AZIENDA ESENTE DALLA BCAA8A
2. Si effettua la verifica della possibilità di esenzione b)

- Se l'azienda dichiara un unico utilizzo/coltura si effettua il seguente calcolo SE SUPERFICI DICHIARATE A ERBA O ALTRE PIANTE ERBACEE DA FORAGGIO + RIPOSO+LEGUMINOSE $\geq 75\%$ DELLE SUPERFICI A SEMINATIVO
- Se l'azienda dichiara due utilizzi/colture nel periodo di riferimento si valuta la prevalenza della coltura in campo nel periodo di riferimento (la coltura che è presente in campo per più tempo dal 1° aprile - 30 giugno e comunque che intercetti il 15.05) e si effettua il seguente calcolo SE SUPERFICI DICHIARATE A ERBA O ALTRE PIANTE ERBACEE DA FORAGGIO + RIPOSO+LEGUMINOSE (colture prevalenti nel periodo di riferimento) $\geq 75\%$ DELLE SUPERFICI A SEMINATIVO.

SE L'AZIENDA RISULTA POSSEDERE LE CARATTERISTICHE PER ACCEDERE ALL'ESENZIONE L'AZIENDA È CONSIDERATA ESENTE.

3. Si effettua la verifica della possibilità di esenzione c)

- Se l'azienda dichiara un unico utilizzo/coltura si effettua il seguente calcolo SE SUP DICHIARATE A PRATO PERMANENTE+ERBA O ALTRE PIANTE ERBACEE DA FORAGGIO + RISO $\geq 75\%$ DELLA SUPERFICIE AGRICOLA AMMISSIBILE
- Se l'azienda dichiara due utilizzi/colture nel periodo di riferimento si valuta la prevalenza della coltura in campo nel periodo di riferimento (la coltura che è presente in campo per più tempo dal 1° aprile - 30 giugno e comunque che intercetti il 15.05) e si effettua il seguente calcolo SE SUP DICHIARATE A PRATO PERMANENTE+ERBA O ALTRE PIANTE ERBACEE DA FORAGGIO + RISO (colture prevalenti nel periodo di riferimento) $\geq 75\%$ DELLA SUPERFICIE AGRICOLA AMMISSIBILE

SE L'AZIENDA RISULTA POSSEDERE LE CARATTERISTICHE PER ACCEDERE ALL'ESENZIONE L'AZIENDA È CONSIDERATA ESENTE.

Il controllo del rispetto della BCAA8A per il 2023 avverrà solo sulle superfici oggetto di ECO5 o SRA PERTINENTI e si svolgerà così:

1. Se il beneficiario possiede i requisiti per accedere a una delle tre esenzioni non si procede oltre
2. Se il beneficiario non possiede i requisiti di esenzione
 - a) Si prende in considerazione la superficie aziendale a possibile seminativo oggetto di ECO5 o SRA PERTINENTI

- b) Si prendono in considerazione tutti gli elementi caratteristici del paesaggio (adiacenti/inclusi al seminativo) presenti all'interno della superficie oggetto di ECO5 o SRA PERTINENTI
- c) Si calcola il 4% di a)+b)
- d) Si prendono in considerazione tutti gli elementi caratteristici del paesaggio (adiacenti/inclusi al seminativo e non) presenti all'interno della superficie condotta dal beneficiario moltiplicati per i rispettivi fattori di ponderazione
- e) Si prendono in considerazione tutte le superfici a riposo presenti all'interno della superficie condotta dal beneficiario
- f) $SE\ d) + e) \geq c)$ L'AZIENDA RISPETTA LA BCAA8A

Si riportano di seguito i fattori di ponderazione come da normativa vigente

SUPERFICI/ELEMENTI NON PRODUTTIVI	LIMITI DIMENSIONALI	FATTORE DI PONDERAZIONE
Fasce tampone	Larghezza minima 5 m	1,5
Fossati	Larghezza massima 10 m	2
Margini di campi, appezzamenti o fasce tampone di parcelle	Larghezza compresa tra 2 e 20 m	1,5
Siepi individuali o gruppo di alberi/filari	Siepi: Larghezza compresa tra 2 e 20 m; lunghezza minima 25 m; copertura >20%	2
Terreni lasciati a riposo	(6 mesi continuativi dal 01/01 al 30/06)	1
Alberi isolati / Alberi monumentali	Diametro min. chioma 4 m	1,5
Fascia inerbita	Larghezza min. 5 m	1,5
sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche	Larghezza massima tot. 10 m	2
Boschetti nel campo	Superficie massima 0,3 ha	1,5
Piccoli stagni	Superficie $\leq 3000\ m^2$	1,5
Muretti	Altezza compresa tra 0,3 a 5 m Larghezza compresa tra 0,5 a 5 m Lunghezza minima 25 m	1
Terrazze	Altezza minima 0,5 m	1

Le superfici non oggetto di ECO5 o SRA pertinenti nel 2023 usufruiranno della deroga definita dal Reg UE 1317 ((cfr DM 0147385 del 09/03/23 “L'impegno A. della presente BCAA si applica nel 2023 solo ai beneficiari che richiedono a premio regimi ecologici (Ecoschemi) di cui all'art. 31 del regolamento (UE) 2021/2115 e impegni agro-climatico-ambientali (SRA) di cui all'art. 70 del regolamento (UE) 2021/2115, rispetto ai quali la norma in questione risulta pertinente, come stabilito nel Piano Strategico della PAC. In caso di applicazione della deroga, essa si applica esclusivamente ai terreni lasciati a riposo e non ad altri elementi non produttivi”). Il controllo della BCAA8 impegno A per queste superfici partirà dall'anno 2024.

Applicazione delle deroghe previste dal Reg (UE) 1317 del 27 luglio 2022

Per la verifica del rispetto dei requisiti previsti dal Reg 1317 per i beneficiari che si avvalgono della deroga alla BCAA8 IMPEGNO A ai sensi del Reg UE 1317

- a) Si prende in considerazione tutta la superficie a possibile seminativo condotta dal beneficiario
- b) Si prendono in considerazione tutti gli elementi caratteristici del paesaggio adiacenti/inclusi al seminativo
- c) Si effettua la somma di a) + b)
- d) Si calcola il 4% di c)
- e) Si prendono in considerazione tutti gli elementi caratteristici del paesaggio (adiacenti/inclusi al seminativo e non) presenti sulla superficie aziendale moltiplicati per i rispettivi fattori di ponderazione
- f) Si calcola $c) - e)$ (ossia la superficie che il beneficiario avrebbe dovuto mantenere a riposo)

- g) Se all'interno tutta la superficie a possibile seminativo condotta dal beneficiario è presente una superficie con **riposo e/o** colture differenti da soia mais o bosco ceduo a rotazione rapida \geq f) l'azienda rispetta i parametri relativi alla deroga ai sensi del reg ue 1317.